

L.R. 20 novembre 1979, n. 37 ⁽¹⁾.

Lotta contro la mortalità infantile e per la tutela dell'infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1979, n. 72.

Art. 1

In attesa del Piano regionale triennale, da emanarsi ai sensi della *legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 11*, la Giunta regionale sentiti gli Enti locali, gli organi di gestione dei Consultori familiari, dei Servizi medico - sociali e degli asili nido, è autorizzata a predisporre un piano triennale per la lotta contro la mortalità infantile e la tutela della salute psicofisica dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 2

Il piano di cui all'art. 1 si articola nei seguenti settori d'intervento:

a) interventi territoriali sistematici di medicina preventiva, lotta alle cause sociali della mortalità e dei disturbi psicofisici dell'infanzia, raccolta e trasmissione dei dati d'interesse epidemiologico, attuati dagli Enti locali negli ambiti territoriali definiti dalla *legge regionale dell' 8 agosto 1979, n. 34*, in attesa dell'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali;

b) prestazioni polispecialistiche, collegate agli interventi territoriali sistematici, attuate da strutture pediatriche di Enti ospedalieri, di strutture dei disciolti Enti mutualistici e di Istituti universitari;

c) interventi di consulenza tecnico - sistematica di alta specializzazione attuati da strutture ospedaliere;

d) interventi per l'urgenza ostetrico - neonatologica e pediatrica attuati da Enti ospedalieri, strutture dei disciolti Enti mutualistici ed Enti locali;

e) aggiornamento e formazione di personale sanitario specializzato nell'assistenza al bambino, che opera nelle strutture pediatriche del Servizio sanitario;

f) tutela e assistenza del neonato nelle strutture ostetriche attualmente prive di tali servizi;

g) organizzazione di servizi di trasporto per neonati a rischio;

h) tutela dello sviluppo del lattante attraverso il potenziamento del ricorso all'allattamento materno.

Art. 3

Gli interventi territoriali sistematici di cui all'articolo 2, punto a), saranno attuati, in attesa dell'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali previste dalla *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, da Enti Locali che si assoceranno secondo gli ambiti territoriali, ai sensi della *legge regionale 8 agosto 1979, n. 34*.

Tali interventi dovranno comprendere i seguenti programmi:

a) programma di lotta contro le cause sociali della mortalità infantile, dei disturbi dello sviluppo psico - fisico e dell'emarginazione infantile, che dovrà contenere:

1) iniziative di informazione ed educazione sanitaria, generalizzate o mirate, almeno sui temi seguenti:

- igiene personale e ambientale e difesa dalle malattie infettive;
- allattamento e dietetica del neonato e del bambino;
- rischi connessi a fattori genetici;
- rischi di nocività presenti nell'ambiente;
- rischi di nocività da farmaci e sostanze tossiche;
- rischi connessi alla gravidanza;
- avvio razionale dell'utenza verso strutture polispecialistiche adeguate, quando necessari;
- accrescimento e sviluppo psicoaffettivo del bambino;
- rischi di emarginazione sociale dei bambini;

2) iniziative di raccolta sistematica, primo esame e trasmissione ai Servizi regionali dei dati di interesse epidemiologico concernenti la materia della presente legge;

b) programma preventivo per la gravidanza che dovrà contenere almeno:

- l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio - sanitaria nella quale vengono registrati i dati rilevati ai controlli periodici preventivi durante la gravidanza, conforme allo schema di massima di cui all'art. 4;
- il depistage delle gravidanze a rischio e l'orientamento della gestante verso adeguate strutture specializzate, sia durante la gravidanza che per il parto;
- l'orientamento delle gestanti verso il parto assistito in strutture pubbliche e convenzionate;
- la rilevazione concordata con l'utente dei fattori di rischio, presenti nel domicilio, per la salute del nascituro e l'orientamento per la loro neutralizzazione;

c) programma preventivo per i primi due anni di vita del bambino, che dovrà prevedere almeno:

- l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio - sanitaria, nella quale vengono registrati i dati rilevati ai controlli periodici preventivi, in numero complessivo di almeno otto, di cui due nei primi quaranta giorni di vita; tale cartella sarà conforme allo schema di massima di cui all'art. 4;
- la rilevazione con i genitori dei fattori di rischio presenti nel domicilio e nell'ambiente di vita del bambino e l'orientamento per la loro neutralizzazione;
- l'orientamento e la guida pratica per una corretta nutrizione del bambino, con particolare riguardo all'allattamento;
- l'educazione sanitaria concernente i temi dell'igiene personale e ambientale, dell'uso dei farmaci e altre sostanze chimiche, dell'accrescimento e sviluppo psicologico del bambino e ogni altro tema attinente alla materia della presente legge;
- l'orientamento dei genitori sull'uso razionale delle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenza sociale;
- la compilazione del libretto socio - sanitario personale che sarà conforme allo schema di cui all'art. 4;

d) programma preventivo per l'assistenza al bambino in età prescolare, nelle Scuole materne ed elementari, che dovrà prevedere almeno:

- campagne di intervento ed educazione sanitaria mirate ai rischi per la salute psico - fisica dei bambini, messe in evidenza attraverso l'analisi dei bisogni e dei dati d'interesse epidemiologico di cui al punto a) del presente articolo;
- educazione sanitaria concernente la nutrizione, l'accrescimento e lo sviluppo psicologico del bambino;
- attuazione degli interventi territoriali e domiciliari connessi col programma.

Art. 4

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà disposizioni contenenti:

- il "modulo" integrativo provvisorio del personale degli Enti Locali, in attesa dell'attuazione delle UU.SS.LL.;
- lo schema di cartella socio-sanitaria del programma preventivo per la gravidanza;
- lo schema di cartella socio-sanitaria per il programma preventivo per i primi anni di vita;
- lo schema di libretto socio-sanitario personale per l'infanzia;

- la scheda ostetrica e la scheda neonatologica obbligatoria per tutte le strutture che effettuano assistenza ostetrica-neonatologica;

- la scheda dietetica regionale per l'infanzia.

Art. 5

Il Piano triennale di cui all'art. 1 della presente legge dovrà contenere in ogni caso:

- l'indicazione delle disponibilità di locali e attrezzature che saranno utilizzate;

- l'indicazione del personale dipendente degli Enti locali che opera per l'attuazione dei programmi e dei collegamenti previsti con altre strutture sanitarie e sociali.

Art. 6

Gli interventi di cui al 1° comma, lettera c), dell'art. 2 della presente legge sono diretti ad offrire gratuitamente consulenza tecnica alle strutture territoriali socio - sanitarie, con particolare riguardo a:

- rischi e malattie genetiche;

- dietetica infantile e turbe dell'alimentazione;

- turbe metaboliche alimentari;

- turbe dell'accrescimento;

- turbe dello sviluppo psicologico;

- microcitemie e malattie del sangue;

- turbe neuromuscolari e riabilitazione psico - fisica;

- turbe e rischi della gravidanza;

- malattie infettive;

- igiene ambientale, domiciliare, scolastica per l'infanzia;

- ogni altro rischio o patologia concernente la gravidanza e l'infanzia;

- patologia neurologica e neurochirurgica;

- patologia ortopedica;
- patologia oculistica;
- patologie cardiache;
- patologie endocrinologiche.

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a istituire e finanziare il programma di aggiornamento e formazione del personale che opererà nei programmi di cui all'art. 3.

La formazione dovrà articolarsi in un settore di attività formativa e aggiornamento permanente, un settore di attività formative su specifici temi e un settore epidemiologico.

Art. 8

La Giunta regionale, mediante i Servizi igiene e sanità e pubblica istruzione, è autorizzata a finanziare e attuare interventi e campagne informative di carattere generale, per tutto il territorio regionale, attraverso:

- a) allestimento e distribuzione di stampati ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- b) organizzazioni di riunioni, conferenze, mostre, propaganda stampa e radiotelevisiva;
- c) interventi con mezzi audiovisivi.

Art. 9

Il ricovero di bambini e di adolescenti deve avvenire nelle strutture pediatriche ospedaliere e, laddove esistano, nelle strutture pubbliche specialistiche pediatriche convenzionate con la Regione, onde garantire loro una migliore assistenza, anche dal punto di vista psicologico.

Art. 10

L'Assessore alla sanità controlla le iniziative e le attività attuate, per effetto della presente legge, dagli Enti locali.

Gli Enti locali sono tenuti a fornire dati analitici e relazioni periodiche, almeno annuali, ai Servizi regionali che li useranno per una organica raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione nel settore.

Art. 11

Le sovvenzioni, i contributi e gli altri interventi finanziari sono disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

In ogni caso il 60% della somma stanziata dovrà essere utilizzata per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

In attesa della costituzione delle associazioni intercomunali, ai sensi della *legge regionale 8 agosto 1979, n. 34*, e della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, nel primo anno i contributi potranno essere destinati agli Enti locali singoli o associati.

L'Assessore alla sanità accerterà la conformità dell'utilizzazione dei contributi e delle sovvenzioni ai fini per i quali sono stati concessi.

Art. 12

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 10 miliardi per il 1980, si provvederà con l'apposito stanziamento di bilancio, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

La determinazione degli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*.